

LEGGE DI BILANCIO 2019 - NOTA INFORMATIVA

TESTI E STRUMENTI DI LETTURA

Testo sempre aggiornato [da Normattiva.it]:

- [LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021](#)

Strumenti di lettura:

Dossier Parlamento completi e aggiornati:

- [Dossier - n. 78/9 vol. I \(PDF\)](#) - Volume I Articolo 1, **commi 1-401**
- [Dossier - n. 78/9 vol. II \(PDF\)](#) - Volume II Articolo 1, **commi 402-801**
- [Dossier - n. 78/9 vol. III \(PDF\)](#) - Volume III Articolo 1, **comma 802-1143**

In breve:

- [Commento CODAU](#)
- [Quadro di sintesi degli interventi \(23 dicembre 2018\)](#)
- [Lavori preparatori](#)

Legge di bilancio

Con la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009 e successive modifiche), i contenuti della legge di bilancio e della c.d. legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento articolato in due sezioni: la prima sezione (composta dal solo art. 1 con 1143 commi, di cui si occupa questo dossier) svolge essenzialmente le funzioni della legge di stabilità; la seconda assolve, nella sostanza, quelle della legge di bilancio pluriennale (artt. 2-19).

Nella legge 145/2018 in esame sono state inserite anche delle proroghe in specifici settori.

Entrata in vigore

La legge in esame è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, Suppl. Ordinario n. 62, ed è entrata in vigore il **1° gennaio 2019** ai sensi dell'articolo 19 della stessa.

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

| | |
|---|----------|
| PERSONALE UNIVERSITARIO | 3 |
| 1. Assunzioni | 3 |
| 1.1. Procedure concorsuali | 3 |
| 1.2. Eliminazione idoneità e proroga graduatorie | 3 |
| 1.3. Decorrenza assunzioni | 3 |
| 1.4. Turn-over nelle università "virtuose" | 4 |
| 1.5. Ricercatori di tipo B e inquadramento nel ruolo di associato | 4 |
| 1.6. Termini per assunzioni da vecchie cessazioni | 5 |
| 2. Divieto CO.CO.CO dal 1° luglio 2019 | 5 |
| 3. Rinnovi e indennità di vacanza contrattuali (CCNL) | 5 |
| 4. Previdenza e welfare | 6 |
| 4.1. Maternità obbligatoria | 6 |
| 4.2. Congedo di paternità | 6 |
| 4.3. Smart working | 6 |
| 4.4. Buono asili nido | 6 |
| 4.5. Carta Europea Disabilità | 6 |
| FONDI UNIVERSITÀ' | 6 |
| 1. Fondo per il finanziamento ordinario dell'università | 7 |
| 2. Abrogazione del Fondo "Giulio Natta" | 7 |
| 3. Altre università | 7 |

LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 145/2018) - SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

| | |
|--|-----------|
| 3.1. Fondo per i poli universitari del Mezzogiorno..... | 7 |
| 3.2. Gran Sasso Science Institute | 7 |
| STUDENTI..... | 7 |
| 1. Borse di studio..... | 7 |
| 2. Esonero contributivo per assunzioni | 7 |
| SOCIETÀ PARTECIPATE | 7 |
| TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI | 8 |
| 2.1. Penalità..... | 8 |
| 2.2. Termini..... | 8 |
| RICERCA E AGEVOLAZIONI | 9 |
| 1. Agevolazioni per ricerca e innovazione..... | 9 |
| 1.1. Credito d'imposta per attività di ricerca | 9 |
| 1.2. Industria 4.0..... | 9 |
| 2. Fondo Blockchain..... | 9 |
| 3. Enti di ricerca..... | 9 |
| 3.1. Fondo per enti di ricerca..... | 10 |
| LEGISLAZIONE TECNICA E APPALTI | 10 |
| 1. Gare e appalti..... | 10 |
| 1.1. Acquisti in Me.Pa e altri mercati elettronici | 10 |
| 1.2. Contratti per affidamenti di lavori sotto la soglia comunitaria..... | 10 |
| 2. Centrale per le opere pubbliche | 10 |
| 3. Immobili..... | 11 |
| 3.1. Agevolazioni fiscali per efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie..... | 11 |
| 3.2. Bonus verde | 11 |
| 3.3. Deducibilità IMU degli immobili strumentali..... | 11 |
| 3.4. Donazioni a favore di enti pubblici..... | 11 |
| ALTRE FISCALI..... | 12 |
| 1. Imposta sostitutiva per lezioni private | 12 |
| 2. Modifiche al codice del Terzo Settore | 12 |
| 3. IVA e imprese..... | 12 |
| 3.1. Iva e clausole di salvaguardia | 12 |
| 3.2. Regime forfettario ex l. 190/2014 | 12 |
| 3.3. Flat tax..... | 13 |
| 3.4. Riporto perdite delle imprese in contabilità semplificata | 13 |
| 3.5. IRES | 13 |
| 3.6. Web tax | 13 |
| 3.7. Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari | 13 |
| 3.8. Estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale..... | 14 |
| 3.9. Credito d'imposta per acquisto imballaggi "verdi" | 14 |

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ - LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 145/2018)

Oltre ai commi dedicati specificamente alle università, nella legge di bilancio 2019 sono state introdotte numerose disposizioni che interessano, direttamente o indirettamente (in qualità di ente pubblico ovvero di soggetto di impresa), anche le università.

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse, le norme introdotte dalla legge di stabilità sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis-)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore.

Per quanto riguarda l'applicabilità o meno alle università si rinvia alla GUIDA ALLA LETTURA:

- [Applicabilità alle università](#)

PERSONALE UNIVERSITARIO

1. Assunzioni

1.1. Procedure concorsuali

Il comma 360 prevede la possibilità di snellire le procedure concorsuali per tutte le PA, sulla base di uno specifico decreto della Funzione pubblica, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge in esame (ai sensi del comma 300).

1.2. Eliminazione idoneità e proroga graduatorie

I commi 361 e 365 prevedono, per le procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate **esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso**: è pertanto esclusa la possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie (di regola, triennale) di cui all'[art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001](#).

In particolare, il successivo comma 362, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Di conseguenza:

- la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019, purché i soggetti in esse inseriti frequentino obbligatoriamente corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e superino un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

1.3. Decorrenza assunzioni

Il comma 399 pone un **divieto temporaneo di assunzioni** per determinate amministrazioni, tra cui le Università. Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare

assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al **1° dicembre 2019**.

Sono inoltre fatti **salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato** ai sensi dell'[articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera b\)](#), della stessa legge.

Il Miur, con apposita nota dell'11 gennaio 2019 (prot. 524, D.G. Livon), ha chiarito che il divieto riguarda "le ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno". Il **blocco è limitato alle sole assunzioni finanziate con i punti organico del 2019** che si riferiscono, quindi, alle cessazioni 2018. Poiché il decreto di assegnazione dei punti organico per l'anno 2018 è stato emanato soltanto il 29 dicembre 2018, le università potranno tranquillamente assumere nei prossimi mesi proprio in virtù del fatto che le assunzioni si riferiscono al 2018 e non al 2019.

In ogni caso si evidenzia la complessa tecnica normativa: si parla di assunzioni e non di procedure di assunzione, quindi anche per le assunzioni che ricadrebbero nel blocco temporale indicato possono essere attivate le relative procedure.

1.4. Turn-over nelle università "virtuose"

Nonostante la previsione di cui al comma 399, il comma 978 consente alle università "virtuose" – nell'ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università – una facoltà di assunzione superiore al 100% del turn over (100% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato complessivamente cessati dal servizio nell'anno precedente), per gli anni 2019 e 2020, nel limite della spesa fissato.

Sono definite "virtuose" le università che nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75 per cento ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), e
- b) un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, maggiore di 1,10 ai sensi dell'[art. 7 del d.lgs. 49/2012](#).

Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

1.5. Ricercatori di tipo B e inquadramento nel ruolo di associato

Nonostante la limitazione temporale alle assunzioni a tempo indeterminato presso le università statali, il comma 399, secondo periodo, fa salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell'[art. 24, co. 5, l. n. 240/2010](#), che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'[art. 24, co. 3, lett. b\)](#), della stessa legge.

Il comma 400, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'[art. 5, comma 1, lett. a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) (Interventi correttivi di finanza pubblica). L'incremento è di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di tipo "b", di cui all'[art. 24, comma 3, lettera b\), della l. 240/2010](#).

I fondi stanziati per le finalità di cui sopra, ove per esse non utilizzati **entro il 30 novembre di ciascun anno**, rimarranno a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo ordinario.

Il comma 401 autorizza le università statali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a far valere sulle risorse del Fondo ordinario:

a) **assunzioni di ricercatori di cui all'[art. 24, co. 3, lett. b\), l. 240/2010](#)** nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

b) **progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 29, co. 9, l. 240/2010](#), nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti mediante espletamento di procedure a chiamata riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'[art. 18 della l. 240/2010](#);

2) per non più del 50 per cento dei posti ed entro il 31 dicembre 2021, mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell'[art. 24, co. 6, della l. 240/2010](#).

Il comma 402 introduce una modifica al [comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#) (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), stabilendo che la valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta dei ricercatori è effettuata da specifiche commissioni composte da tre a cinque esperti del settore di competenza degli enti che propongono l'assunzione. L'incarico a componente della commissione è annuale, rinnovabile una sola volta e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.

1.6. Termini per assunzioni da vecchie cessazioni

Per quanto di interesse la lett. a), n. 1), del **comma 1131** introduce una proroga **al 31 dicembre 2019** dei termini per assunzioni a tempo indeterminato di personale, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche, tra cui le università Università.

La lett. c) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2013-2016; contestualmente, prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2017.

2. Divieto CO.CO.CO dal 1° luglio 2019

La lettera f) del **comma 1131** introduce una proroga al divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione esclusivamente personali, che adesso scatta **dal 1° luglio 2019**.

Si tratta del divieto alle amministrazioni pubbliche, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 7, d.lgs. 165/2001, di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, soggetti a responsabilità dirigenziale e non ricevono la retribuzione di risultato.

3. Rinnovi e indennità di vacanza contrattuali (CCNL)

I commi dal 436 al 441 disciplinano i costi per i rinnovi contrattuali. In particolare, il costo dei rinnovi contrattuali per le amministrazioni statali è fissato in 1,1 miliardi per il 2019, 1,42 per il 2020 e 1,77 dal 2021.

Per il rinnovo contrattuale del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni (tra cui le università) gli **oneri sono posti a carico dei singoli enti** e dovranno essere contenuti nello stesso valore percentuale che è previsto per il personale dello Stato. Tali oneri saranno quantificati nell'atto di indirizzo che sarà emanato dal Governo e dal comitato di settore. Lo stesso tetto opera anche per i rinnovi contrattuali del personale statale non contrattualizzato. Nelle more dei rinnovi contrattuali, con oneri finanziati dalle risorse previste per gli stessi, è disposta l'erogazione di una **indennità di vacanza contrattuale** nella misura dello 0,42% del trattamento tabellare a decorrere dal 1° aprile 2019 e dello 0,70% a decorrere dal 30 giugno 2019.

4. Previdenza e welfare

4.1. Maternità obbligatoria

Il comma 485 introduce una modifica all'[art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), aggiungendo al comma 1, una disposizione che consente alle lavoratrici di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

4.2. Congedo di paternità

Il comma 278, a modifica dell'[articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232](#), dispone una proroga per il 2019 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

4.3. Smart working

Il comma 486 prevede, in materia di lavoro agile (o smart working), che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'[articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

4.4. Buono asili nido

Ai sensi del comma 488, nel triennio 2019-2021 viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro l'importo annuale del buono riconosciuto ai genitori per la frequenza di un asilo nido del figlio, a modifica dell'[articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

4.5. Carta Europea Disabilità

La disposizione di cui al comma 563 non è diretta alle Università statali ma può avere effetti sulle stesse, soprattutto per i servizi ai dipendenti e agli studenti affetti da disabilità.

Con decreto interministeriale saranno infatti definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

FONDI UNIVERSITA'

1. Fabbisogno finanziario dell'Università

I commi dal 971 al 977 ridefiniscono, per il periodo 2019-2025, i criteri per determinare annualmente il fabbisogno finanziario programmato delle università statali, ai fini del concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica. Il sistema universitario statale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo dal 2019 al 2025, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del Pil reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per il 2019, non concorrono al calcolo del fabbisogno le riscossioni e i pagamenti per investimenti e per attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale.

1. Fondo per il finanziamento ordinario dell'università

Ai sensi del comma 979, la dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Abrogazione del Fondo "Giulio Natta"

Il comma 788 dispone l'abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", istituito con [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) e destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico.

3. Altre università

3.1. Fondo per i poli universitari del Mezzogiorno

Il comma 275 istituisce il fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il fondo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno.

3.2. Gran Sasso Science Institute

Il comma 414 dispone un incremento di 5 milioni di euro annui dal 2019 delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), a modifica dell'[articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42](#).

STUDENTI

1. Borse di studio

Il comma 981, al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Esonero contributivo per assunzioni

I commi 706 e 717 introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino 31 dicembre 2019 assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.

Più precisamente, l'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a **110 e lode** entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche;

b) cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche.

SOCIETÀ PARTECIPATE

I commi 721 e 723 intervengono sulle società a partecipazione pubblica, prevedendo che il testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) non si applichi alle società controllate da società quotate in borsa.

Il comma 723 prevede la disapplicazione fino al 2021 dell'obbligo di alienazione e liquidazione coatta se le partecipate hanno avuto un risultato medio in utile nel triennio precedente. Per effetto dei commi 722 e 724 i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi leader.

TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

I commi da 858 a 872, che si applicano anche alle Università statali, disciplinano una serie di incentivi e penalità al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

2.1. Penalità

A partire dall'anno 2020 si applicano le seguenti penalità:

- a) se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, dell'Ente rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è stato ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, è necessario ridurre del 3% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1);
- b) se l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del D.lgs. n. 231/2002](#), esso dovrà ridurre (ai sensi del comma 864):
 - i. del 3% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - ii. del 2% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
 - iii. dell'1,50% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
 - iv. dell'1% i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

2.2. Termini

I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante l'apposita [piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni](#), gestita dal MEF. Mediante tale piattaforma elettronica, gli Enti comunicano l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 comunicazione è effettuata **dal 1° al 30 aprile 2019**.

Dal 1° gennaio 2019, per ciascun Ente, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale: i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica suddetta;
- b) con cadenza mensile: i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica. Queste informazioni costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della L. n. 196/2009 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF-RGS.

Dal 2019, per ciascun Ente è pubblicato sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

La verifica dell'attuazione di tutte le misure introdotte dai commi 858-871 è attribuita al Collegio dei revisori dei conti.

RICERCA E AGEVOLAZIONI

1. Agevolazioni per ricerca e innovazione

1.1. Credito d'imposta per attività di ricerca

I commi dal 70 al 72 hanno introdotto delle modificazioni alla disciplina in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.](#)

Dal 2019, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene ridotto dal 50% al 25%, tranne che per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti **da contratti stipulati con università**, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up o Pmi innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'azienda committente.

Dal 2019 inoltre il limite annuale massimo è stato ridotto da 20 milioni di euro (applicabili per il 2017 e il 2018) a 10 milioni di euro. Resta invariato a 30.000 euro, invece, quello minimo annuale. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24 dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolati, ma dal 2018 è anche subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Questa apposita certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Dal 2018, ai fini dei controlli, l'impresa beneficiaria deve redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Se l'attività è organizzata e svolta internamente all'impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

1.2. Industria 4.0

I commi dal 60 al 65 prevedono che le maggiorazioni "Industria 4.0" si applichino agli investimenti in beni effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020. La maggiorazione del costo è del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% se compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 40% sul canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica.

Ai sensi dei commi dal 78 all'81 è prorogato a tutto il 2019 il credito d'imposta sul costo aziendale dei dipendenti impegnati nella formazione sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'[articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.](#) È pari al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese (limite massimo annuale di 300mila euro) e al 30% per le grandi imprese. L'incentivo è rivolto alle imprese residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

2. Fondo Blockchain

Con il comma 226 è istituito nell'ambito del MiSE un fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il fondo servirà a finanziare progetti di ricerca e innovazione, iniziative competitive per obiettivi tecnologici e applicativi; supporto operativo e amministrativo.

3. Enti di ricerca

In forza del comma 404, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

Ai sensi del comma 523, per il 2019 sono stanziati 10 milioni, metà per la ricerca nelle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e metà in programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Trattasi di organismi di ricerca e possono ricevere risorse pubbliche - nazionali o di derivazione europea - relative all'attività di ricerca. Inoltre, ai sensi del comma 544, il personale della ricerca sanitaria presso IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) titolari di borse di studio sono ammessi ai contratti di ricerca a tempo determinato, a modifica dell'[articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

I commi dal 732 al 734 istituiscono la fondazione denominata Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede nella città di Taranto, autorizzandone la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriverne nello stato di previsione del MIUR. La fondazione ha compiti conoscitivi e di svolgimento di funzioni di ricerca, tecnico-scientifiche, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali e dell'economia circolare.

Il comma 980 incrementa per il 2019 la dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca.

3.1. Fondo per enti di ricerca

Il comma 980 prevede un incremento della dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.

LEGISLAZIONE TECNICA E APPALTI

1. Gare e appalti

1.1. Acquisti in Me.Pa e altri mercati elettronici

Il comma 130 ha introdotto una modifica all'[art. 1, comma 450 alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 \(legge finanziaria 2007\)](#), sostituendo le parole «1.000 euro» con le parole «5.000 euro». È stato pertanto innalzato il limite oltre il quale le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici.

Tale limite sarà pertanto ricompreso tra un importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con la conseguenza che **per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro le PA non sono obbligate a ricorrere al Me.Pa.**

1.2. Contratti per affidamenti di lavori sotto la soglia comunitaria

Il comma 912 ha introdotto una deroga, fino al 31 dicembre 2019, alla disciplina prevista dall'[art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 \(Codice dei contratti pubblici\)](#). Le stazioni appaltanti possono ora procedere all'affidamento di lavori:

- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

2. Centrale per le opere pubbliche

I commi dal 162 al 165 prevedono l'istituzione di una Centrale per le opere pubbliche. Entro il 31 gennaio 2019 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri farà nascere la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici che, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, svolgerà funzioni di aiuto allo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli

investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, **anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria**, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere simili e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Verranno assunti, dal 2019, un massimo di 300 unità di personale, di cui il 70% con profilo tecnico.

3. Immobili

3.1. Agevolazioni fiscali per efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie

Il comma 67 apporta modificazioni al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), introducendo una proroga al 2019 delle detrazioni al 65% per riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni al 50% per impianti di climatizzazione invernale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

3.2. Bonus verde

Il comma 68 modifica l'[articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), introducendo una proroga per il 2019 delle detrazioni al 36% per delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per la "sistemazione a verde" di aree scoperte o la creazione di giardini pensili

3.3. Deducibilità IMU degli immobili strumentali

Il comma 12 prevede un aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa o dal reddito derivante dall'esercizio di arte o professione dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

3.4. Donazioni a favore di enti pubblici

il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Ai sensi del comma 158, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, ai sensi del comma 159, non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile in apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 160).

Il comma 161 prevede che le disposizioni attuative delle norme in commento siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ALTRE FISCALI

1. Imposta sostitutiva per lezioni private

I commi dal 13 al 16 prevedono un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. Modifiche al codice del Terzo Settore

I commi 82 e 83 modificano il codice del Terzo Settore al fine di definire non commerciali ex [art. 79, comma 3, del decreto legislativo del 03 luglio 2017, n. 117](#), anche le attività svolte da fondazioni e da ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

3. IVA e imprese

3.1. Iva e clausole di salvaguardia

I commi dal 2 al 5 prevedono la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019. Per gli anni successivi, si prevede la conferma dell'aumento dell'IVA "ridotta" che passa dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 dell'IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria).

Nel dettaglio, il comma 2 elimina per l'anno 2019:

- l'aumento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA "ridotta" al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;
- l'aumento di 2,2 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

Per gli anni successivi:

- per l'aliquota "ridotta" resta confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'IVA al 10%, che passa al 13% a decorrere dal 2020 e resta tale anche per il 2021;
- è aumentato di ulteriori 0,3 punti percentuali il già previsto incremento dell'aliquota ordinaria per il 2020 (passando quindi dal 22 al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (passando al 26,5%), con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.

La clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise.

Il comma 5 incrementa l'aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, modificando l'[articolo 1, comma 718, lettera c\), della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015).

3.2. Regime forfettario ex l. 190/2014

I commi dal 9 all'11 hanno apportato alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario. In particolare, è stato innalzato ad euro 65.000,00 il limite di fatturato indistintamente per tutte le attività economiche; è stato impedito l'accesso al regime ai soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; è stato infine abolito il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o

assimilati percepiti nell'anno precedente che impediva l'accesso al regime. Impedisce, invece, l'accesso al regime lo svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o, comunque, di un soggetto ad esso riconducibile.

3.3. Flat tax

I commi dal 17 al 22 prevedono che dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, artistiche o professionali che hanno conseguito o percepito, nel periodo precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP del 20%. Sui compensi percepiti, a seguito di specifica dichiarazione, non si applica la ritenuta d'acconto. Coloro che opereranno per l'imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ma dovranno indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi sui quali non è stata operata l'IRAP ritenute a l'ammontare dei redditi stessi; sono esonerati dall'applicazione dell'IVA (ma non dalla fattura elettronica).

3.4. Riporto perdite delle imprese in contabilità semplificata

I commi dal 23 al 26 stabiliscono nuove regole per il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice. Le perdite sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3.5. IRES

In base ai commi dal 28 al 34, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo di società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR potrà essere assoggettato ad una aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (ossia all'aliquota del 15%) per la parte degli utili accantonati a riserve disponibili nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e del costo del personale assunto con contratti a tempo determinato o indeterminato. Per gli enti non commerciali l'incremento occupazionale va riferito alla sola sfera commerciale: per il personale promiscuo rileva nella misura del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le disposizioni si applicano anche al reddito d'impresa delle persone fisiche e delle snc e sas in contabilità ordinaria (o anche in contabilità semplificata con apposita integrazione delle scritture contabili) riducendo di 9 punti percentuali le aliquote IRPEF a partire da quella più elevata.

I commi 51 e 52 abrogano l'art. 6 del [d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601](#) (Disciplina delle agevolazioni tributarie) che prevedeva la riduzione dell'IRES al 50% per gli enti non commerciali. Devono pertanto essere rideterminati gli acconti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

3.6. Web tax

I commi dal 35 al 49 istituiscono l'imposta sui servizi digitali a carico dei soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

- a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

Ai ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre si applica l'aliquota del 3%.

3.7. Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Il comma 53 introduce una modifica all'[art. 10-bis del decreto-legge n. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), ponendo il divieto di emissione delle fatture elettroniche, per il periodo d'imposta 2019, da parte degli operatori sanitari con riferimento alle prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le disposizioni normative evidenziano chiaramente che la fattura elettronica non può essere emessa per le prestazioni i cui dati vengono inviati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Anche se non esplicitato, si ritiene che il divieto vi sia anche nel caso di richiesta di non invio da parte del paziente: il comma 53, infatti, si rivolge ai soggetti tenuti all'invio e "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria" (e non "i cui dati sono inviati"). Le fatture rimangono quindi cartacee ma non devono formare oggetto di alcuna trasmissione (ulteriore rispetto a quella STS).

Rimane fermo che gli operatori sanitari sono obbligati ad emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni da esse effettuate per le quali non vi sia obbligo di trasmissione al STS.

3.8. Estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale

Il comma 66 prevede la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2018. L'estromissione dei beni deve essere effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019 ed è soggetta all'imposta sostitutiva dell'8% da applicare alla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

3.9. Credito d'imposta per acquisto imballaggi "verdi"

I commi dal 73 al 77 prevedono che a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio sia riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000.